



L'anno duemilaundici, addì **3 maggio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 29871 del 28 aprile 2011, il cui ordine del giorno è stato integrato con nota prot. 30360 del 2 maggio 2011, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....o m i s s i s .....

**Sono presenti:** il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Attilio Celant, prof. Mario Caravale prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof.ssa Marta Fattori, prof. Gianluigi Rossi, prof. Vincenzo Ziparo, prof. Eugenio Gaudio, prof. Adriano Redler, prof. Vincenzo Nesi, prof. Fabrizio Orlandi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 16.50), prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof. Marcello Scalzo, prof. Francesco Quaglia, prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magri, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni (entra alle ore 17.20), prof. Massimo Realacci, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza, sig. Livio Orsini, sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, sig. Giuseppe Rodà, arch. Barberio dott. Paolo Piccini, dott. Giuseppe Alessio Messano, dott. Francesco Mellace e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

**Assistono i Prorettori:** prof. Bartolomeo Azzaro, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Federico Masini e prof. Giancarlo Ruocco.

**Assenti:** sig. Vito Trinchieri.

**Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.**

.....o m i s s i s .....



Senato  
Accademico

Sevoca del

3 MAR. 2011

## PROTOCOLLO D'INTESA TRA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA E L'ENTE PARCO REGIONALE "RIVIERA DI ULISSE".

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione.

E' pervenuta all'Ufficio per il tramite del prof. Boccia, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, la bozza di un protocollo d'intesa tra la Sapienza e l'Ente Parco Regionale "Riviera Di Ulisse".

L'Ente Parco, Ente strumentale della Regione Lazio con il compito di gestire tre aree protette regionali quali il Parco di Monte Orlando, il Parco di Gianola e Monte di Scauri, il Monumento Naturale Villa di Tiberio, Costa Torre Capovento - Punta Cetarola, in particolare si occupa:

- della tutela, del recupero e del restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché della loro valorizzazione;
- della conservazione di specie animali e vegetali, delle singolarità geologiche, delle formazioni paleontologiche;
- della gestione e vigilanza degli ambienti naturali che hanno rilevante valore naturalistico ed ambientale;
- dell'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante il recupero e la valorizzazione delle testimonianze antropologiche, archeologiche, storiche e architettoniche e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
- della valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette, promuovendo la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente e che favoriscono nuove forme di occupazione;
- della promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse, perseguendo i propri scopi sia direttamente, sia in collaborazione con altri enti privati e pubblici, italiani ed esteri.

L'Università e l'Ente Parco intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune finalizzati alla formazione, allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca, nonché al rafforzamento di ogni azione volta a favorire l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo nazionale e all'individuazione, sviluppo e diffusione di conoscenze.

Oggetto dell'accordo è:

- a. scouting di aree di ricerca di interesse prioritario comune;
- b. programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- c. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- d. collaborazioni nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse avvalendosi delle reti internazionali a cui Università e L'Ente Parco partecipano;

UFFICIO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E L'INNOVAZIONE

Settore  
Ricerca  
Scientifica  
e Innovazione

*Handwritten signature*

*uw*

*R*

*AC-1*



Senato  
Accademico

Seduta del

3 MAG. 2011

- e. promozione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- f. attività di formazione professionale in particolare quelle rivolte al miglioramento nei campi dell'ambiente, della nautica e del settore sanitario;
- g. organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari inerenti le attività di ricerca di comune interesse, di sanità pubblica e di tutela ambientale;
- h. borse di studio, stage e tirocini formativi presso l'Ente Parco o altri interessi.

Le parti provvederanno a formalizzare e a rendere operative le attività oggetto del protocollo tramite atti esecutivi (art. 6) stipulati direttamente tra Centri di Spesa della Sapienza e l'Ente Parco.

L'Università e l'Ente Parco indicano quali propri referenti e responsabili del Protocollo rispettivamente il Rettore o suo delegato e il Direttore o un suo delegato.

Il Comitato di Gestione (art. 8) coordinerà lo scouting delle attività di ricerca di interesse comune. Oltre ai summenzionati delegati fanno parte del Comitato n. 2 rappresentanti dell'Università e n. 2 rappresentanti dell'Ente Parco designati dai rispettivi rappresentanti legali.

Infine, onde favorire gli studenti delle varie aree di ricerca interessate, l'Ente Parco si farà carico del finanziamento delle borse di studio di cui all'art. 7.

Il Protocollo avrà una durata di quattro anni e potrà essere rinnovato previo espresso accordo tra le parti.

Allegati quali parte integrante: protocollo d'intesa

UFFICIO VALUTAZIONE  
INNOVAZIONE

UW



Senato  
Accademico

Seduta de.

- 3 MAG. 2011

**Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.**

**IL SENATO ACCADEMICO**

- VISTA** la relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione;
- VISTO** il protocollo d'intesa proposto ;
- ESAMINATO** lo stesso sotto il profilo culturale-scientifico e considerata la rilevanza degli obiettivi che il protocollo si prefigge di perseguire;
- CONSIDERATA** la mancanza di oneri diretti e/o indiretti a carico del B.U. derivanti dall'atto in parola

con voto unanime

**DELIBERA**

di approvare la sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui in narrativa.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO  
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE  
Luigi Frati

12-1

## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

Sapienza Università di Roma con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5, C.F. 80209930587, PI 02133771002, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Luigi FRATI, nato a Siena il 10/04/1943, (d'ora in avanti denominata "Università")

### E

l'Ente Parco Regionale "Riviera Di Ulisse" con sede in ....., C.F. ...., PI ....., rappresentato dal Commissario Dott. Cosmo MIRANO nato a Puerto La Cruz (Venezuela) il 07.02.1970, (d'ora in avanti denominato "Ente Parco")

### PREMESSO CHE

- 1) **L'Università è centro primario della ricerca scientifica nazionale** ed è suo precipuo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche acquisite, anche promuovendo forme di collaborazione con Enti pubblici e privati operanti, a diverso titolo, su programmi e progetti finanziati dallo Stato e/o da altri organismi pubblici, internazionali e/o privati;
- 2) **L'Università detiene competenze tecnico - scientifiche di elevato livello**, con opportunità di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarietà, promuove, coordina e svolge attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;
- 3) **L'Università d'intesa con Enti, Istituzioni e imprese nazionali ed internazionali**, partecipare a programmi di ricerca fornendo competenze specifiche;
- 4) **L'Università ha tra i propri fini la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca**, la diffusione e il trasferimento e la valorizzazione dei risultati delle proprie conoscenze e le loro applicazioni, in collaborazione con altri Enti di ricerca, Università e Imprese, contribuendo attraverso azioni mirate a favorire l'avvio di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;

### CONSIDERATO CHE

- 1) **L'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse**, istituito con la L. R. n. 2 del 6 febbraio 2003, è un Ente strumentale della Regione Lazio con il compito di gestire tre aree protette regionali quali il **Parco di Monte Orlando**, il **Parco di Gianola e Monte di Scauri** e il **Monumento Naturale Villa di Tiberio e Costa Torre Capoverde - Punta Cetarola**;
- 2) con verbali di consegna di pertinenza di demanio pubblico marittimo n. 225 del 23/07/08 e n. 228 del 09/03/2009, la Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Gaeta ha affidato in consegna alla Regione Lazio, Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli (per una superficie complessiva pari ad **ettari 101,10**) gli specchi acquei prospicienti il **"Parco Regionale Suburbano di Gianola e Monte di Scauri"** nei comuni di Formia e Minturno, il **"Parco Regionale Urbano di Monte Orlando"** nel comune di Gaeta ed il **"Monumento naturale Villa di Tiberio e costa Torre Capoverde - Punta Cetarola"** nel comune di Sperlonga;

### **3) l'Ente Parco si occupa:**

- **della tutela, del recupero e del restauro** degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché della loro valorizzazione;
- **della conservazione** di specie animali e vegetali, delle singolarità geologiche, delle formazioni paleontologiche;
- **della gestione e vigilanza** degli ambienti naturali che hanno rilevante valore naturalistico ed ambientale;
- **dell'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente** anche mediante il recupero e la valorizzazione delle testimonianze antropologiche, archeologiche, storiche e architettoniche e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
- **della valorizzazione delle risorse umane** attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette, promuovendo la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente e che favoriscono nuove forme di occupazione;
- **della promozione del turismo sostenibile** e delle attività ad esso connesse, perseguendo i propri scopi sia direttamente, sia in collaborazione con altri enti privati e pubblici, italiani ed esteri;

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

### **Art. 2 (Finalità dell'accordo)**

L'Università e L'Ente Parco intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune finalizzati alla formazione, allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca, nonché al rafforzamento di ogni azione volta a favorire l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo nazionale e all'individuazione, sviluppo e diffusione di conoscenze.

### **Art. 3 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)**

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo; nei singoli atti esecutivi, di cui al successivo art. 6, stipulati in esecuzione dello stesso accordo; nelle Convenzioni attuative, di cui al successivo art. 7, stipulate in esecuzione dello stesso accordo; in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente accordo.

**Art. 4**  
**(Oggetto)**

L'Università e L'Ente Parco intendono collaborare congiuntamente o in partnership in specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni possono svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- a. scouting di aree di ricerca di interesse prioritario comune;
- b. programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- c. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- d. collaborazioni nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse avvalendosi delle reti internazionali a cui Università e L'Ente Parco partecipano;
- e. promozione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- f. attività di formazione professionale in particolare quelle rivolte al miglioramento nei campi dell'ambiente, della nautica e del settore sanitario;
- g. organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari inerenti le attività di ricerca di comune interesse, di sanità pubblica e di tutela ambientale;
- h. borse di studio, stage e tirocini formativi presso l'Ente Parco o altri interessi.

Tali iniziative comportano la stipula di specifici atti esecutivi tra le Parti, in coerenza con il presente accordo, come meglio esplicitato al successivo art. 6.

Nell'ambito della collaborazione istituita con il presente accordo, l'Università e l'Ente Parco si impegnano ad operare congiuntamente su temi e progetti inerenti attività tecnico-scientifiche e didattiche di volta in volta individuate dal Comitato di Gestione di cui al successivo art. 8.

La cooperazione tra le Parti trova attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata attribuzione della titolarità dei risultati scaturiti.

Per l'ottimale attuazione della cooperazione, le Parti concordano di sviluppare le attività congiunte attorno alle competenze di eccellenza comuni alle due istituzioni.

**Art. 5**  
**(Obblighi delle Parti)**

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

**Art. 6**  
**(Atti esecutivi)**

Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties, tenendo in debito conto che la ripartizione tra le Parti

della titolarità dei risultati ottenuti deve necessariamente ricollegarsi all'entità della compartecipazione alla spesa complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto in termini di rispettiva messa a disposizione di conoscenze, risorse umane, strumentali e finanziarie;

- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

Gli atti esecutivi vengono stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle Parti.

#### **Art. 7**

##### **(Borse di studio, assegni di ricerca, stage e tirocini formativi)**

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, l'Università e l'Ente Parco possono inoltre concordare, con la sottoscrizione di specifiche Convenzioni attuative, le modalità attraverso le quali finanziare borse di studio e piani formativi all'interno di progetti di ricerca in favore di studenti universitari, laureati e dottorandi che partecipino ad attività e ricerche ritenute di proprio interesse.

Tali Convenzioni attuative devono comunque indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Le Convenzioni attuative sono preventivamente sottoposte agli Organi competenti delle Parti.

Possono essere attivati, in favore di laureandi e laureati, stage e tirocini di formazione ed orientamento, che, in attuazione della normativa vigente, sono disciplinati da specifiche Convenzioni per Progetti Formativi concordati tra le Parti, dai quali risultino: gli obiettivi, le procedure e i termini temporali per conseguire le attività di tirocinio, in ogni caso non superiori ad un anno e comunque rinnovabili; il coordinatore, il responsabile di laboratorio e, ove necessario, altro personale tecnico; i tirocinanti interessati; le modalità d'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie previste per tali attività.

In nessun caso, le attività di borse di studio, tirocinio, stage e borse di dottorato possono dar luogo a rapporti di lavoro, né con l'Università né con l'Ente Parco.

Per lo sviluppo di specifici programmi di ricerca e linee di attività l'Università e l'Ente Parco possono inoltre concordare lo scambio di personale, da definire e disciplinare con la sottoscrizione di specifici accordi secondo la normativa vigente ed i regolamenti di Ateneo e dell'Ente Parco in materia.

#### **Art. 8**

##### **(Responsabili e Comitato di Gestione-Scientifico)**

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o suo delegato, avente uguali poteri.

L'Ente Parco indica quale referente e responsabile del presente accordo il Direttore o un suo delegato, avente uguali poteri.

Ai fini dell'attuazione del presente accordo viene istituito un apposito Comitato di Gestione-Scientifico. I membri del Comitato dovranno impegnarsi per il più ampio collegamento con tutti i diversi settori scientifici operanti nelle due Istituzioni e contribuiranno ad individuare i temi di ricerca e gli interventi di formazione su cui focalizzare la collaborazione. Il suddetto Comitato avrà altresì il compito di individuare le tematiche generali di ricerca e i settori scientifici e tecnologici sui quali concentrare la collaborazione, identificare iniziative da svolgere congiuntamente e di controllarne lo stato di avanzamento.

Il Comitato sarà presieduto, per il primo biennio, dal delegato del Rettore per la Parte Università e per il successivo biennio di durata della Convenzione dal delegato del Commissario per la Parte Ente Parco.

Oltre ai delegati fanno parte del Comitato n. 2 rappresentanti dell'Università e n. 2 rappresentanti dell'Ente Parco designati dai rispettivi rappresentanti legali.

Nel corso della durata della Convenzione, ciascuna Parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato, con comunicazione scritta inviata all'altra.

### **Art. 9**

#### **(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)**

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente accordo.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si debbano recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, gli stessi soggetti sono edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e possono essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante ritenga, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e devono scrupolosamente attenersi.

### **Art. 10**

#### **(Utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)**

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, possono formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa hanno carattere riservato e possono essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con esplicita menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora l'Università e l'Ente Parco intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, sono tenuti a concordare i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca. E' consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'accordo. I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, i software, le metodiche, le procedure, i data-base e ogni altro prodotto d'ingegno, risultanti dal lavoro di ricerca comune, appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.

Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli artt. 64 e 65 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in azioni comuni è oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni sono subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

### **Art. 11**

#### **(Promozione dell'immagine)**

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i loghi dell'Università e dell'Ente Parco possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiede il preventivo consenso della Parte interessata.

#### **Art. 12**

##### **(Responsabilità civile)**

Ciascuna Parte nell'attuazione del presente Protocollo è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

#### **Art. 13**

##### **(Copertura assicurativa)**

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo, la sede dell'altra Parte.

#### **Art. 14**

##### **(Riservatezza)**

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

#### **Art. 15**

##### **(Trattamento dei dati)**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

#### **Art. 16**

##### **(Durata e recesso)**

Il presente accordo ha una durata pari a 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività, presentato dal Comitato di Gestione-Scientifico di cui al precedente articolo 8.

Ciascuna delle Parti può recedere in qualunque momento dal presente accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli atti esecutivi devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

#### **Art. 17**

##### **(Modifiche all'accordo)**

Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

#### **ART. 18**

##### **(Divieto di cessione)**

Il presente accordo non può essere ceduto a terzi, né totalmente né parzialmente, a pena di nullità.

#### **Art. 19**

##### **(Risoluzione)**

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che producano l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso può essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

**Art. 20**  
**(Oneri finanziari e Costi)**

Il presente accordo prevede che eventuali costi saranno definiti in fase di stipula degli accordi operativi.

**Art. 21**  
**(Legge applicabile e Foro competente)**

Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.  
Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

**Art. 22**  
**(Comunicazioni)**

Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:  
per l'Ente Parco Regionale "Riviera di Ulisse" Gaeta (LT) Via Annunziata n° 21 all'attenzione del Presidente; per l'Università, Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, all'attenzione del responsabile designato dall'Università.

**Art. 23**  
**(Attività negoziale)**

Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

**Art. 24**  
**(Registrazione)**

Il presente accordo, redatto in duplice copia, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

**Roma, .....**

Il presente Protocollo d'intesa viene stipulato in duplice copia dai rappresentanti debitamente autorizzati dalle Parti.

**Prof. Luigi Frati**

.....

**Dott. Cosmo Mitrano**

.....

**Rettore Sapienza Università di Roma**

**Ente Parco Regionale  
"Riviera Di Ulisse"  
Commissario Straordinario**